



COMUNE DI
GUSPINI

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ENTRATE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE

DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 07.05.2021



INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Presupposto del Canone.....	3
Art. 3 - Soggetti passivi.....	4
Art. 4 - Mezzi pubblicitari.....	4
Art. 5 - Soggetto attivo.....	5
Art. 6 - Istanza per il rilascio dei titoli abilitativi.....	6
Art. 7 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.....	6
Art. 8 - Gestione finanziaria.....	7
Art. 9 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee.....	7
Art. 10 - Occupazioni e pubblicità abusive.....	8
Art. 11 - Dichiarazione.....	8
Art. 12 - Determinazione delle tariffe.....	9
Art. 13 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee.....	10
Art. 14 - Classificazione delle strade.....	11
Art. 15 - Divieti.....	11
Art. 16 - Affissioni pubbliche.....	12
Art. 17 - Riduzione diritti pubbliche affissioni.....	15
Art. 18 - Esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni.....	15
Art. 19 - Canone di Occupazione nei Mercati.....	16
Art. 20 - Agevolazioni.....	17
Art. 21 - Esenzioni.....	18
Art. 22 - Pagamento del Canone.....	22
Art. 23 - Attività di recupero di pagamenti irregolari e indennità per occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive.....	23
Art. 24 - Ravvedimento operoso.....	23
Art. 25 - Rateizzazione provvedimenti.....	23
Art. 26 - Compensazione crediti/debiti.....	24
Art. 27 - Rimborsi.....	24
Art. 28 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale.....	24
Art. 29 - Entrata in vigore, norme transitorie e finali.....	24



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 2021 sono istituiti nel Comune di Guspini:
 - a) il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione della TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.
 - b) il Canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione della TOSAP - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARI – Tassa rifiuti giornaliera.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del Canone si individua:
 - a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e degli spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (ad esempio strade vicinali soggette a pubblico passaggio).
 - b) Nella diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo mediante impianti installati:
 - su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
 - all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.



2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.
2. Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

ART. 4 - MEZZI PUBBLICITARI

1. Ai fini dell'applicazione del Canone unico Comunale sono definiti mezzi pubblicitari le seguenti tipologie aventi caratteristiche specificate nell'**allegato A** denominato "Disciplinare per l'installazione dei mezzi pubblicitari" in cui sono riportate le disposizioni in materia di installazione dei mezzi pubblicitari nel centro abitato; il rilascio del titolo abilitativo è soggetto a procedura codificata nel SUAPE .
 - a) Insegne
 - b) Cartello
 - c) Manifesto
 - d) Striscione Locandina



- e) Impianti pubblicitari
- f) Le pre-insegne o frecce direzionali sono considerate a tutti gli effetti come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

2. I mezzi pubblicitari devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'entrata è il Comune, il quale ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997 può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi correlati alla gestione finanziaria del canone, mentre restano in capo ai rispettivi titolari di posizione organizzativa le prerogative relative al rilascio di titoli autorizzativi.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al punto precedente spettano al concessionario, tranne le competenze relative al rilascio dei titoli autorizzativi che resta comunque di esclusiva prerogativa del Comune.
4. Il Comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art.1, della legge 296 del 27 dicembre 2006.



ART. 6 - ISTANZA PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

1. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza avere ottenuto il titolo abilitativo e avere pagato il relativo canone.
2. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne richiesta formale al Comune.
3. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio dei titoli abilitativi e/o ricevute SUAPE secondo quanto disposto dai loro rispettivi regolamenti, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente:
 - a) Ufficio Edilizia privata: occupazioni suolo pubblico permanenti e installazioni impianti pubblicitari;
 - b) Ufficio Attività Produttive: occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati;
 - c) Ufficio Polizia Locale: occupazioni suolo pubblico per lavori edili, passi carrabili; assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante;
 - d) Ufficio Elettorale: occupazioni suolo pubblico per attività e iniziative attinenti materia elettorale o iniziative politiche (comizi elettorali, raccolta firme per proposta legge, ecc.)
 - e) SUAPE: tutte le pratiche legate alle insegne pubblicitarie, agli impianti pubblicitari e all'occupazione del suolo pubblico permanente o attinente l'attività edilizia sottomessa al rilascio di titoli abilitativi che si presentano attraverso lo sportello unico per le attività produttive;

ART. 7 - REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di accertamento emesso dal Servizio entrate, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio cui compete l'istruttoria del procedimento avrà titolo per procedere alla loro revoca.



2. In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per gravi inadempienze del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
5. Nel caso di rinuncia o sospensione (adeguatamente motivata) alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

ART. 8 - GESTIONE FINANZIARIA

1. L'ufficio titolare del procedimento procede alla trasmissione della documentazione relativa, per conoscenza al Servizio entrate, oppure, in alternativa, quest'ultimo sarà abilitato alla consultazione nei relativi programmi informatici, ai fini dell'aggiornamento delle proprie banche dati e della verifica della correttezza degli adempimenti da parte del contribuente.
2. Il Servizio entrate, in seguito ai controlli effettuati sulla regolarità dei pagamenti, provvede alla trasmissione agli uffici titolari del procedimento di un elenco di tutti i contribuenti che non sono in regola, ai fini dei successivi provvedimenti di revoca.

ART. 9 - OCCUPAZIONI E PUBBLICITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore



all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.
4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.

ART. 10 - OCCUPAZIONI E PUBBLICITÀ ABUSIVE

1. Le occupazioni del suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate con regolare atto di concessione e/o autorizzazione.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le pubblicità abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni del suolo pubblico e le pubblicità abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento o dalla data in questo indicata, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi del prescritto titolo abilitativo, oppure effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

ART. 11 - DICHIARAZIONE

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per ciò che concerne la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto



passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il Comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità effettuata con insegne e cartelli, locandine, targhe, stendardi e simili, nonché quella con veicoli, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal giorno precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La Giunta Comunale approva le tariffe entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le tariffe del Canone di Occupazione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza **(allegato B)**;
 - b) superficie, espressa in metri quadrati, tipologia e finalità dell'occupazione;
 - c) durata dell'occupazione
3. Le tariffe del Canone di esposizione dei mezzi pubblicitari sono determinate



sulla base dei seguenti elementi:

- a) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- b) tipologia dell'impianto (opaco o luminoso)
- c) durata del messaggio pubblicitario;
- d) natura del messaggio pubblicitario (commerciale o meno)

ART. 13 - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI E PER LA PUBBLICITÀ PERMANENTI E TEMPORANEE.

1. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati.
2. In caso di inizio in corso d'anno dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario di natura permanenti, il canone annuale viene rapportato al periodo di occupazione e di diffusione del messaggio pubblicitario, espresso in giorni.
3. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadri.
4. In caso di occupazioni di durata inferiore all'intera giornata, il corrispettivo giornaliero viene rapportato alle ore di occupazione.
5. L'unità minima di tassazione per le occupazioni è individuata nel metro quadrato; le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato superiore.
6. L'unità minima di tassazione per le esposizioni pubblicitarie è di trecento centimetri quadrati; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, per eccesso al mezzo metro quadrato;
7. Per i mezzi bifacciali, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, si considera la superficie complessiva di essi; le eventuali maggiorazioni si applicano invece alle singole superfici.
8. Per i mezzi pubblicitari con più di due facce, o aventi dimensioni



volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Le maggiorazioni delle tariffe a qualunque titolo previste – sia per l'occupazione che per la pubblicità - sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili, tranne nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini della sola applicazione del Canone di occupazione di cui all'art. 2, lett. a), le strade e le aree comunali sono suddivise in due categorie, in ordine decrescente di importanza, così come individuate nell'**allegato B** al presente regolamento per farne parte integrale e sostanziale. Le tariffe della categoria **2** sono ridotte del 30% rispetto a quelle stabilite per la categoria **1**.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone di esposizione pubblicitaria di cui all'art. 2, lett. b), le strade e le aree comunali sono incluse tutte in un'unica categoria.

ART. 15 - DIVIETI

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dagli spazi previsti e con modalità differenti da quelle indicate in esso e nel presente Regolamento.
3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
4. È vietata l'affissione di manifestini riportanti scritte goliardiche e/o contenenti messaggi augurali in occasione di celebrazioni di matrimoni o cerimonie in genere.



5. È vietato immettere volantini, dépliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali senza lasciare parti di esso all'esterno.
6. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non pregiudichi la sicurezza stradale.
7. Per motivi di sicurezza, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

ART. 16 - AFFISSIONI PUBBLICHE

1. Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale.
3. La gestione del Servizio delle Affissioni Pubbliche anche dopo la data del 1 dicembre 2021 viene ordinariamente espletata dal Comune. Qualora quest'ultimo lo riterrà più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, essa potrà essere affidata a soggetti esterni qualificati.
4. L'affissione degli annunci mortuari dovrà essere effettuata direttamente dalle agenzie funebri ed effettuata negli appositi spazi messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Le stesse agenzie avranno l'onere di effettuare la pulizia di tali impianti e di mantenere gli stessi in condizioni decorose.
5. L'Amministrazione può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti



pubblicitari per l'affissione diretta dei manifesti, nelle vie e piazze identificate nell'**allegato C1** tipologia A.

La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

6. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è stabilita nella misura minima di mq 16 ogni 1000 abitanti. Qualora non esista una ripartizione degli impianti distinta tra affissioni di natura commerciale e quelle aventi finalità istituzionali, sociali, politiche-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica, il servizio avrà comunque cura di destinare, ove possibile, separatamente le varie affissioni, affinché non si crei eventuale disagio.
7. Allo stato attuale la disponibilità degli impianti a seconda delle dimensioni dei manifesti è la seguente:
 - n. 2 impianti da metri 6,00x3,00;
 - n. 8 impianti da metri 6,00x2,00;
 - n. 1 impianto da metri 4,00x2,00;
 - n. 15 impianti da metri 2,00x1,40;
 - n. 81 impianti da metri 1,40x2,00;
 - n. 18 impianti destinati all'affissione di manifesti mortuari, così suddivisi:
 - 16 di metri 2,00 x 1,40,
 - 1 di metri 2,00 x 2,00
 - 1 di metri 3,00 x 2,00 (su 2 pannelli).

Tali impianti sono individuati nel centro abitato come negli **allegati C1 e C2**.

8. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione. Il periodo minimo di affissione è di 10 giorni.
9. Con delibera di Giunta Comunale è stabilita la tariffa base per l'affissione di



ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni. La Giunta nella stessa delibera di determinazione delle tariffe può stabilire maggiorazioni o riduzioni a seconda delle caratteristiche delle commissioni. In particolare potranno essere stabilite le seguenti maggiorazioni:

maggiorazione 50% per commissioni inferiori a 50 fogli;

maggiorazione 50% per manifesti composti da 8 a 12 fogli 70x100;

maggiorazione 100% per manifesti composti da più di 12 fogli 70x100;

maggiorazione del 10% con un minimo di euro 25,00 per commissione per le affissioni richieste per il giorno in cui viene consegnato il materiale o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi.

10. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
11. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in un registro cronologico.
12. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
13. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
14. Il Comune comunica altresì al committente per iscritto l'eventuale mancanza di spazi disponibili.
15. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
16. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto



dovuto.

17. Le disposizioni previste per il Canone Pubblicitario si applicano, per quanto compatibili, anche alle affissioni pubbliche.

ART. 17 - RIDUZIONE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l' indicazione dello sponsor.

ART. 18 - ESENZIONE DAL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Guspini e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;



g) gli annunci mortuari, quando l'affissione viene effettuata dalle agenzie funebri negli appositi spazi.

ART. 19 - CANONE DI OCCUPAZIONE NEI MERCATI.

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata. Ai fini dell'applicazione del Canone, le strade e le aree comunali sono suddivise in due categorie, in ordine decrescente di importanza, così come individuate nell'**allegato B** al presente regolamento per farne parte integrale e sostanziale. Le tariffe della categoria 2 sono ridotte del 30% rispetto a quelle stabilite per la categoria 1.
3. Il Comune applica le tariffe, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
4. Le occupazioni sono permanenti se effettuate con strutture fisse al suolo per l'intero anno solare; sono temporanee se si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.
5. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30% della tariffa ordinaria.
6. Per le occupazioni da parte dei titolari di concessione il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Il pagamento dell'intero importo dovuto o della prima rata, nel caso che il contribuente possa beneficiare del pagamento rateale, deve essere eseguito contestualmente alla stipula della convenzione; il mancato pagamento comporta la decadenza automatica dal beneficio.
7. Le riduzioni previste nei commi 5, 6 del presente articolo, qualora siano rispettati i requisiti richiesti, sono tra loro cumulabili.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai posteggi fuori



mercato, assegnati con concessione pluriennale.

9. Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili, tranne nei casi specificamente previsti, e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.
2. Per le occupazioni del suolo e le esposizioni pubblicitarie superiori a mq. 500, le superfici sono calcolate in ragione del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 500 mq. e del 10 % per la parte eccedente 500 mq.
3. Le tariffe base del Canone di Occupazione sono ridotte nelle seguenti misure:
 - a) 50% per occupazioni temporanee superiori ai 14 giorni;
 - b) 25% per le occupazioni di venditori ambulanti nel caso di sagre, feste, fiere;
 - c) 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) 50%, per le occupazioni temporanee realizzate con tavolini e sedie da esercizi pubblici;
 - e) 80%, per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
4. Le tariffe base del Canone Pubblicitario sono ridotte delle seguenti percentuali:
 - a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro qualora si tratti di eventi a pagamento;
 - b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali qualora si tratti di eventi a pagamento;
 - c) 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a



spettacoli viaggianti e di beneficenza, qualora si tratti di eventi a pagamento.

5. Le agevolazioni del presente articolo non si applicano al Canone mercatale.

ART. 21 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal Canone di Occupazione:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, realizzate da organizzazioni/associazioni, senza scopo di lucro, alle quali aderisce il Comune, non comportanti attività commerciale;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, ricreative e sportive qualora effettuate per fini non economici, ad esclusione della superficie utilizzata per attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di tre ore;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di



pubblicità;

- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- n) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;
- o) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- p) I passi carrabili;
- q) Le occupazioni con ponteggi edili per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1, commi 1,2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, limitatamente ai primi 30 giorni di occupazione
- r) Le occupazioni di aree cimiteriali
- s) A norma dell'art.57, comma 9 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, e s.m. il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica dei veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, a condizione che gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

2. Sono esenti dal Canone Pubblicitario:



- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- d) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.



- i) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- j) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, a condizione che non si tratti di eventi a pagamento ;
- n) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, a condizione



che non si tratti di eventi a pagamento;

- o) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, a condizione che non si tratti di eventi a pagamento.
- p) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.
- q) Cartelli indicatori predisposti in base alla delibera di Giunta Comunale n.260 del 1 agosto 2002.

ART. 22 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. La scadenza in unica soluzione per il versamento del canone annuo è fissata al 31 marzo di ogni anno. Il versamento degli importi dovuti è effettuato in autoliquidazione attraverso il sistema PagoPA.
3. È ammessa la possibilità del versamento in 4 rate trimestrali anticipate (con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre), qualora il totale da pagare sia superiore a € 200,00 per il Canone di Occupazione e di € 1.500,00 per quello pubblicitario.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per la generalità dei soggetti passivi o esclusivamente per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 23 - ATTIVITÀ DI RECUPERO DI PAGAMENTI IRREGOLARI E INDENNITÀ PER OCCUPAZIONI O ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE



1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento del canone, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% dell'ammontare del canone, o dell'indennità in caso di occupazione o pubblicità abusiva, prevista dall'art. 1, comma 821, lett. h) della Legge 160/2019, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada agli articoli 20, commi 4 e 5, e 23, del D.lgs. 285/1992, irrogate mediante la procedura di cui all'art. 1 c. 792 della L. 160/2019.
2. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.
3. L'indennità per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente, ai sensi della lettera g), comma 821, art.1 della legge 160 del 2019, è pari al canone maggiorato del 50%.

ART. 24 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. L'operatore non in regola con i pagamenti, in analogia alla disciplina applicabile in materia di tributi locali, può utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente a quello del canone non versato, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale.

ART. 25 - RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI

1. A seguito dell'attività di recupero dei versamenti irregolari, il funzionario responsabile può concedere la rateizzazione degli importi dovuti di cui agli accertamenti esecutivi emessi in base alla legge 160/2019.

ART. 26 - COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI.

1. La compensazione dei crediti per Canone Unico Patrimoniale è consentita solo con debiti relativi allo stesso canone, previa esplicita autorizzazione.
2. Gli operatori non possono autonomamente compensare crediti e debiti, ma



devono produrre apposita istanza di rimborso all'ufficio competente.

3. Il Funzionario responsabile, nella comunicazione di accoglimento della richiesta, autorizza la compensazione indicando il debito sul quale effettuare il recupero.

ART. 27 - RIMBORSI

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante richiesta formale, entro il termine di anni cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; il Comune provvede entro i successivi centottanta giorni.
2. Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente.

ART. 28 - COMPITI DI VIGILANZA DELLA POLIZIA LOCALE

1. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando agli uffici competenti le forme di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle dettate dal Codice della Strada.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE, NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2021.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della TOSAP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e degli altri prelievi soppressi relativamente alle annualità pregresse.